



N. 239/EL-307/283/2018

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno



1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "*Pantouflage*") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed é fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti



autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120007466 del 13 dicembre 2012, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata della documentazione tecnica delle opere, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha presentato, in nome e per conto della società Terna S.p.A., istanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 1-*sexies* del decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di interconnessione misto aereo-cavo interrato a 150 kV "Sorrento – Vico Equense - Agerola – Lettere" e delle opere connesse, nei comuni di Sorrento, Sant'Agello, Piano di Sorrento, Meta, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e di Positano in provincia di Salerno, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato d.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato d.P.R. n. 327/2001;

CONSIDERATO altresì che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale";

CONSIDERATO che l'intervento è stato programmato al fine di superare il livello di tensione di 60 kV che attualmente alimenta l'intera area dei carichi della Penisola Sorrentina, livello di tensione ormai superato ed avente caratteristiche elettriche non più idonee ad assicurare in futuro la richiesta di energia elettrica dell'area;

CONSIDERATO che il futuro assetto di rete consentirà la dismissione di un considerevole numero di linee aeree a 60 kV della Penisola Sorrentina con significativi benefici sia in termini di aumento dell'affidabilità e della qualità del servizio elettrico offerto dalla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale che dal punto di vista paesaggistico-ambientale;

CONSIDERATO, inoltre, che l'intervento permetterà la piena operatività del secondo collegamento con il Continente dell'Isola di Capri dove è attualmente da poco in esercizio un primo collegamento a 150 kV e dove è già prevista e autorizzata una seconda interconnessione che andrà ad attestarsi alla costruenda stazione elettrica a 150 kV di "Sorrento S.E", che è uno degli estremi del collegamento in oggetto.

VISTA la dichiarazione annessa alla citata istanza, con la quale la società proponente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché l'attestazione del versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004, acquisita agli atti del procedimento;



VISTA la nota prot. n. 0008429 del 23 aprile 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'intervento rientra nelle categorie di opere da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), comprensiva di Valutazione di Incidenza, e che parte delle aree interessate dall'intervento ricadono in ambito di tutela sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e che per la realizzazione di tali opere è, pertanto, prevista l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

CONSIDERATO che l'intervento ricade, inoltre all'interno dei Siti contaminati di interesse nazionale del Bacino idrografico del Fiume Sarno e dell'Area del litorale vesuviano;

DATO ATTO che, con nota prot. n. TRISPA/P20130004940 del 27 maggio 2013, Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, a inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione;

DATO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto delle opere presso i Comuni interessati e a pubblicare l'Avviso dell'avvio del procedimento agli Albi Pretori comunali;

DATO ATTO che, inoltre, l'avviso è stato pubblicato sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Mattino";

DATO ATTO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO che, con nota prot. TRISPA/P20130009701 del 16 ottobre 2013, la società Terna S.p.A. ha formulato istanza di avvio della procedura di VIA al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 139 dell'1 giugno 2017, con il quale le opere hanno ricevuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni;

VISTA, in particolare la prescrizione n. A1 che dispone che la società Terna S.p.A. sviluppi il progetto secondo l'Alternativa B presentata nell'ambito dell'endoprocedimento di VIA;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del suddetto Decreto VIA, la società Terna S.p.A. ha provveduto ad aggiornare il progetto, in ottemperanza alla suddetta prescrizione n. A1;



CONSIDERATO che, nello specifico, l'opera nel suo complesso prevede i seguenti interventi:

- **Intervento 1:** Collegamento misto aereo/cavo a 150 kV “Nuova S.E. Sorrento – C.P. Vico Equense”, di circa 7 km di lunghezza (di cui 6 km in cavo interrato);
- **Intervento 2:** Collegamento misto aereo/cavo a 150 kV “CP Vico Equense – CP Agerola – CP Lettere”, per circa 27 km di lunghezza (di cui 5,7 km cavo interrato);
- **Intervento 3:** Variante a 60 kV degli elettrodotti “Castellammare – Sorrento cd Fincantieri” e “Castellammare – Sorrento cd Vico Equense” per alimentazione della CP Fincantieri, di 0,6 km.

Ad opere ultimate potranno essere dismessi circa 58 km di elettrodotti aerei esistenti a 60 kV;

CONSIDERATO che l'insieme delle varianti introdotte negli elaborati progettuali in ottemperanza alla prescrizione n. A1 contenuta nel citato Decreto VIA n. 139 dell'1 giugno 2017 ha comportato una modifica dei tracciati nei comuni di Piano di Sorrento e di Vico Equense per circa 10 km oltre ad una piccola modifica del tratto in cavo nel comune di Sant'Antonio Abate di 0,3 km, mentre non risulta più interessato il territorio del comune di Meta;

DATO ATTO che, con note prot n. TRISPA/P20170005920 del 13 settembre 2017 e n. TRISPA/P20170006412 del 12 ottobre 2017 e TRISPA/P20180000163 del 22 gennaio 2018, la società Terna S.p.A. ha proceduto a trasmettere la documentazione progettuale revisionata rispettivamente ai Ministeri autorizzanti e alle Amministrazioni, Enti e soggetti coinvolti nel procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., la società Terna S.p.A. ha provveduto ad effettuare la pubblicazione dell'Avviso al Pubblico relativo agli aggiornamenti apportati al progetto in recepimento delle prescrizioni riportate nel suddetto Decreto VIA negli Albi Pretori Online dei Comuni territorialmente interessati dal 30 ottobre al 30 novembre 2017, nonché sui quotidiani “La Repubblica” e “Il Mattino” del 31 ottobre 2017 e sul sito informatico della Regione Campania a partire 30 ottobre 2017;

ATTESO che, a seguito delle pubblicazioni effettuate, non sono pervenute osservazioni, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 327/2001, da parte di proprietari delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VISTO il Provvedimento n. 3772 del 6 marzo 2018, con il quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere n. 2660 del 2 marzo 2018, con il quale la Commissione Tecnica di VIA/VAS ha valutato che il progetto presentato è conforme con l'Alternativa B, ha determinato l'ottemperanza della citata prescrizione n. A1 per il progetto in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 7218 del 16 marzo 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione della conclusione positiva dell'endoprocedimento ambientale, ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;



VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 4 aprile 2018, che forma parte integrante del presente decreto (*Allegato 1*), trasmesso con nota prot. n. 9073 del 5 aprile 2018 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTE le note prot. n. 11323 e 11885 del 6 e del 14 novembre 2017 e prot. n. 5645 e 5635 del 9 aprile 2018, con le quali la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti nei comuni interessati, ha trasmesso l'esito della verifica da parte rispettivamente dei Comuni di Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Vico Equense e Sant'Antonio Abate, relativamente all'intervento in questione;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la Delibera n. 405 del 26 giugno 2018, con la quale la Giunta della Regione Campania ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili, in quanto hanno la finalità di migliorare il livello di magliatura della rete di trasmissione a 150 kV per garantire la continuità della fornitura e la qualità del servizio di trasmissione e diminuire il rischio di indisponibilità annua ed energia non fornita agli utenti finali;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20180040929 del 18 dicembre 2018, con il quale Terna S.p.A., ha accettato le prescrizioni contenute nei suddetti pareri, assensi e nulla osta, nonché le determinazioni della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi



favorevolmente conclusa la fase istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto di interconnessione misto aereo-cavo interrato a 150 kV "Sorrento – Vico Equense - Agerola – Lettere" e delle opere connesse, nei comuni di Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Gragnano, Casola di Napoli, Lettere, Sant'Antonio Abate e Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, e di Positano in provincia di Salerno, con le prescrizioni di cui in premessa.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo la localizzazione e i tracciati individuati nelle planimetrie catastali n. DGFR11001BGL00077, 79, 81, 85(1-2), 87, 89, 89 (1-2), 93, 95, 97, 99 e 101, Rev. 01 del 15 maggio 2017 e n. DE11001F_ACSC0028-34 Rev. 00 del 15 maggio 2017, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i.



e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del d.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi (*Allegato 1*), nonché delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 2*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.
2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i..
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Copie integrali del progetto esecutivo devono altresì essere trasmesse, dalla società titolare del decreto autorizzativo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – D.G. per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione e agli altri Enti preposti alle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni imposte nel decreto VIA come ivi specificato. Analogamente, la medesima società deve provvedere alla trasmissione degli atti acclaranti l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e per quelle successive alla esecuzione dei lavori.
5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni contenute nel citato decreto VIA nonché nel resoconto verbale della suddetta Conferenza di Servizi.
6. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.



8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
9. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.
10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale regionale, che deve avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE
(Dott.ssa Rosaria Romano)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E
L'INQUINAMENTO
(Dott. Mariano Grillo)